



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

TESTO COORDINATO¹
DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 5 DEL 17 APRILE 2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

¹**(LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN GRASSETTO)**

OGGETTO: Criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
- con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", come convertito, con modificazioni, nella L. 1° agosto 2012, n. 122 lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai sensi dell'art. 1, c. 3 fino al 31 maggio 2013;
- i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come integrati dall'art. 67-*septies* della L. n. 134/2012;
- l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dal sisma;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 11, c. 1, lett. a) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni loro attribuite ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

- l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto *"sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate"*.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 3 del D.L. n. 74/2012, come modificato dall'art. 2-*bis*, c. 1 del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11 disciplina la ricostruzione e la riparazione degli immobili di privati e in particolare al c. 1, lett. a) prevede la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- i successivi commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 3 dettano precise disposizioni in merito alle modalità di accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione, alle modalità di erogazione del saldo dei contributi e alle fasi di attuazione degli interventi di recupero;
- l'art. 3-*bis* del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, in attuazione all'art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012 disciplina, in particolare, le modalità di erogazione di contributi sotto forma di finanziamento bancario agevolato per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo.

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 3-*bis*, c. 5 del D.L. n. 95/2012 in data 4 ottobre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto recante criteri e modalità di attuazione per l'accesso ai finanziamenti bancari agevolati, erogati attraverso i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nel territorio e assistiti dalla garanzia dello Stato, fino a un massimo di 6.000 milioni di Euro, per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del mese di maggio 2012;
- con riferimento alla ripartizione delle risorse in questione, l'art. 2, c. 1 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 ha assegnato a favore della Regione del Veneto lo 0,4% delle medesime risorse (pari a Euro 24.000.000,00) da destinare per interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, ricostruzione sia di immobili di edilizia abitativa che ad uso produttivo, volti a ristabilire la loro piena funzionalità in tutte le componenti fisse e mobili strumentali all'attività, ivi inclusi impianti e macchinari.

PRESO ATTO CHE:

- nell'ambito della ricognizione dei danni subiti a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, di cui all'Ordinanza commissariale n. 1 del 25 gennaio 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, Registro 1, Foglio 47), relativamente agli interventi di ripristino sugli immobili di edilizia abitativa, di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012, sono state presentate 388 segnalazioni di danno, per un importo complessivo di Euro



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

8.640.768,72 e per quanto riguarda le attività produttive sono state presentate 199 segnalazioni di danno per un importo complessivo di Euro 16.321.754,66;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 17 aprile 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 19 aprile 2013, Registro 1, Foglio 120) ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio siano da effettuarsi gli interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012, finanziati con le risorse di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012, sono state delegate le funzioni relative alle procedure inerenti gli interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo.

RITENUTO:

- con la presente Ordinanza, di stabilire - con esclusivo riferimento agli immobili di edilizia abitativa e rinviando ad un successivo provvedimento le determinazioni afferenti alle attività produttive - i criteri di ammissibilità e le modalità di assegnazione e di concessione di contributi per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle unità abitative danneggiate, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012, classificate - a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della Di.Coma.C ovvero a seguito di una verifica disposta dal Sindaco ed eseguita da tecnici esperti - con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011, e che alla data degli eventi sismici del mese di maggio 2012 risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'art. 13, c. 2, terzo, quarto e quinto periodo del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011;
- di finanziare, a causa della ristrettezza delle risorse economiche assegnate con la contabilità speciale al Commissario delegato – Presidente della Regione del Veneto, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa danneggiati con le sole risorse stanziati dall'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012 e nel limite della consistenza finanziaria necessaria per concorrere anche alla copertura dei contributi da erogare a favore delle attività produttive.

RILEVATO CHE:

- in base a quanto disposto dallo stesso D.P.C.M. 8 febbraio 2013 è possibile riconoscere un contributo per la riparazione del danno e il miglioramento sismico e per le finiture connesse per le abitazioni principali fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto, mentre, per le altre unità immobiliari, ricomprese in edificio ammesso a contributo è possibile riconoscere un contributo fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto solamente per le strutture comuni e per le finiture connesse esterne o relative a parti condominiali;
- l'art. 1, c. 1 del D.P.C.M. 8 febbraio 2013 ha disposto che ciascun Presidente di Regione in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, nel limite massimo delle risorse annualmente disponibili finalizzate allo scopo, può riconoscere:
 - a) un contributo ai soggetti di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto;
 - b) un contributo ai soggetti di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto;
 - c) un contributo ai soggetti di cui all'art. 3, c. 1, lett. c) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 fino al 50% del costo ammesso e riconosciuto;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- d) un contributo ai soggetti di cui all'art. 3, c. 1, lett. d) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 fino al 100%, limitatamente agli edifici in cui era presente almeno una unità immobiliare di cui alle lettere a), b) ed e) del costo ammesso e riconosciuto e fino al 50%, per gli edifici interamente composti da unità immobiliari di cui alla lettera c);
- i beneficiari del contributo di cui al punto precedente sono i proprietari ovvero gli usufruttuari o i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del mese di maggio 2012 e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile), ai sensi del D.P.C.M. del 5 maggio 2011, secondo le fattispecie tassativamente previste dall'art. 3, c. 1, lett. a), b), c) e d) del Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012.

CONSIDERATO CHE:

- i danni riportati al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma sono stati in gran parte già verificati da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della Di.Coma.C, effettuando analisi ed esiti di agibilità degli immobili e compilazione delle schede Aedes per gli edifici segnalati;
- con decreto del 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, di approvazione delle norme tecniche per la costruzione in applicazione della L. 2 febbraio 1974, n. 64 recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, sono individuate al punto 8.4 "Classificazione degli interventi" le singole categorie di intervento sulle costruzioni esistenti, ivi inclusa quella del rafforzamento locale (denominata "Riparazione o intervento locale").

VISTO:

- la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
- il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
- il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
- il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella L. 7 dicembre 2012 n. 213;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11;
- il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013;
- le precedenti Ordinanze commissariali

DISPONE

ART. 1

(INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE)

1. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano nel territorio dei Comuni della Provincia di Rovigo di seguito elencati:



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- Bagnolo di Po
- Calto
- Canaro
- Canda
- Castelguglielmo
- Castelmassa
- Ceneselli
- Ficarolo
- Gaiba
- Gavello
- Giacciano con Baruchella
- Melara
- Occhiobello
- Pincara
- Salara
- Stienta
- Trecenta
- Adria
- Bergantino
- Castelnovo Bariano
- Fiesso Umbertiano.

2. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano anche nel territorio degli altri Comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 4, qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti e gli eventi sismici dal Comitato tecnico da istituire ai sensi dell'art. 3, c. 3 del Protocollo d'Intesa firmato dal Ministro dell'Economia e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in data 4 ottobre 2012.

ART. 2

(INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO)

1. Ai fini della presente Ordinanza, sono considerati beneficiari dei contributi i soggetti di cui all'art. 3, c. 1, lettere a), b), c) e d) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012.

ART. 3

(OGGETTO E NATURA DEL CONTRIBUTO)

1. I contributi di cui alla presente Ordinanza sono riconosciuti per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, in ragione dell'entità dei danni subiti e convenzionalmente accertati.

2. I contributi sono concessi esclusivamente a copertura dei costi connessi ai danni che sono una conseguenza diretta degli eventi sismici verificatisi.

3. La quantificazione del contributo spettante è calcolata in percentuale sul costo connesso al danno subito da ciascun richiedente, secondo le modalità contenute nei successivi articoli.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

ART. 4

(CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL COSTO CONNESSO AL DANNO)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, c. 1 del presente provvedimento è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari per l'esecuzione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, rafforzamento locale delle strutture e delle parti comuni dell'edificio e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione a titolo principale, danneggiata o distrutta dagli eventi sismici del mese di maggio 2012 e classificata con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011.

2. L'inagibilità temporanea, parziale o totale può essere stata rilevata a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della Di.Coma.C, che abbia comportato un esito classificato come B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 ovvero, ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. a) del D.L. n. 174/2012, a seguito di una verifica, anche documentale, disposta dal Sindaco ed eseguita da tecnici esperti.

3. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, al verificarsi degli eventi sismici del mese di maggio 2012, dimoravano abitualmente e risiedevano anagraficamente il proprietario, l'usufruttuario, il titolare di diritti reali di garanzia ovvero l'affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, così come definito dal Protocollo del 4 ottobre 2012 di cui in premessa.

4. Sono interventi di miglioramento sismico quelli finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica e aumentare la sicurezza dell'edificio fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, di approvazione delle norme tecniche per la costruzione in applicazione della L. n. 64/1974, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*", il raggiungimento di tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nella Delib. CdM 9 febbraio 2011, "*Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008*".

5. Fermo restando quanto previsto dal c. 2 del presente articolo, l'attestazione dell'inagibilità dell'edificio compete al tecnico incaricato della redazione del progetto, che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e negli elaborati progettuali presentati con la domanda di contributo di cui all'art. 7.

6. Fatta eccezione rispetto alla disposizione di cui all'art. 3, c. 5 del D.L. n. 74/2012, nel caso di lavori eseguiti in conformità al citato decreto legge e ultimati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, il progettista certifica nella perizia giurata da allegare alla domanda di contributo che il danno prima dell'esecuzione dei lavori fosse classificabile come al precedente c. 2 del presente articolo e che, dopo l'ultimazione degli stessi, l'edificio ha conseguito la piena agibilità classificando in tal modo l'intervento eseguito comunque come rafforzamento locale ai sensi delle Norme Tecniche sulle costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008, come specificato al precedente c. 4.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

7. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l'Unità Strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:

- a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
- b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
- c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
- d) fabbricati aderenti solo in minima parte.

ART. 5²

(CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO AMMISSIBILE CONNESSO AL DANNO)

1. Il costo ammissibile connesso al danno, sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 7 e del progetto di riparazione, con rafforzamento locale, o ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, è pari al minore importo tra

- **il costo dell'intervento, come indicato al successivo art. 7, così come risulta dal computo metrico-estimativo, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, che dovrà essere congruo rispetto al vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" approvato con D.G.R.V. n. 1270 del 16 luglio 2013, integrato, per le voci non contemplate nello stesso, con nuovi prezzi ragguagliati a quelli del suddetto Prezzario regionale**

e

- **l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale in Euro/mq al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, come indicato nella seguente tabella:**

	(esito verifica inagibilità: temporaneamente inagibile) B	(esito verifica inagibilità: parzialmente inagibile) C	(esito verifica inagibilità: inagibile) E0	(esito verifica inagibilità: inagibile – fabbricato da demolire e ricostruire) E1
Fino a 120 mq	370 Euro/mq	465 Euro/mq	800 Euro/mq	1450 Euro/mq
Per superfici oltre i 120 mq e fino a 200 mq	200 Euro/mq	230 Euro/mq	650 Euro/mq	1.200 Euro/mq
Per superfici oltre i 200 mq	100 Euro/mq	130 Euro/mq	550 Euro/mq	1.000 Euro/mq

2. Il costo convenzionale di cui sopra è incrementato:

- a) del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- b) del 30% per edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati dallo strumento urbanistico di settore assoggettati a tutela storica, culturale, paesaggistica e ambientale;
- c) del 20% per edifici vincolati ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004;
- d) del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004.

² Modifiche e integrazioni introdotte dall'Ordinanza commissariale n. 11 del 31 luglio 2013.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

3. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare, compresa la superficie delle pertinenze e con l'inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) per la quota millesimale di competenza, calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d'ingresso condominiali, determinata attraverso il rilievo dell'unità immobiliare al netto delle murature portanti delle tamponature e delle tramezze.

4. Per pertinenza si intendono le opere edilizie di modeste dimensioni all'interno del lotto, legate da un rapporto di strumentalità e di complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale (Codice civile art. 817 e D.P.R. n. 380/2001). Nell'ambito delle pertinenze il costo convenzionale della superficie in Euro/mq di cui al precedente c. 1 è ridotto della metà.

5. Il contributo per gli interventi di cui al presente articolo può raggiungere il 100% del costo ammesso e riconosciuto. Le spese tecniche sono computate nel costo dell'intervento di cui al presente articolo sino ad un massimo del 10% dell'importo dei lavori ammessi a contributo.

6. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici, il rimborso contributivo di cui al presente provvedimento dovrà essere concesso al netto di eventuali risarcimenti corrisposti ed entro il limite del danno effettivamente subito.

7. Per le unità immobiliari inagibili che al verificarsi degli eventi sismici del mese di maggio 2012 erano destinate ad abitazione principale, il costo dell'intervento comprende, oltre a quanto previsto al c. 1 del presente articolo, le opere di finitura interne connesse ai predetti interventi (quali, ad esempio, le lavorazioni edili riferibili al prezzario regionale, aggiornato a settembre 2011, descritte dalle voci da E.13 a E.19, E.21, da E.23 a E.28, E.98), la riparazione degli impianti interni e le finiture delle parti comuni quali ad esempio pareti esterne, androni d'ingresso e scale comuni. Il contributo per tali interventi può raggiungere il 100% del costo ammesso e riconosciuto.

8. Per le unità immobiliari inagibili che al verificarsi degli eventi sismici del mese di maggio 2012 non erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, ma facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazioni principali od unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio, il costo dell'intervento comprende le opere di finitura interne e di riparazione degli impianti di cui al comma precedente. Il contributo per tali interventi può raggiungere il 50% del costo ammesso e riconosciuto.

9. Per gli edifici residenziali comprendenti solo unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, il costo dell'intervento comprende anche le opere di cui ai c. 7 e 8. Il contributo per tali interventi può raggiungere il 50% del costo ammesso e riconosciuto.

ART. 6

(DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE)

1. Per l'esecuzione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione, così come definiti al punto 8.4 "Classificazione degli interventi" delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, è concesso un contributo in percentuale sul costo ammesso e riconosciuto. La percentuale di determinazione del contributo concedibile, in relazione alla varie tipologie di intervento, è riportata all'art. 5 della presente Ordinanza. 8



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

2. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici o da altri contributi pubblici, il rimborso contributivo di cui al presente provvedimento dovrà essere concesso al netto di eventuali risarcimenti e contributi corrisposti ed entro il limite del danno effettivamente subito.
3. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.
4. Le opere ammesse a contributo riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio interessato. Sono comunque ammesse a contributo con le modalità e nelle percentuali di cui all'art. 5 anche le pertinenze danneggiate, esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini, di proprietà rispettivamente dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione principale e di quelle destinate ad abitazioni non principali, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.
5. Sono ammesse eventuali varianti al progetto che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste dalla presente Ordinanza, fermo restando il limite del contributo concesso per ogni unità immobiliare.

ART. 7

(PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

1. Entro il **31 dicembre 2013**³ i soggetti legittimati, individuati all'art. 2, c. 1 devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato. La domanda è redatta e inoltrata esclusivamente con le modalità a tal fine predisposte dal Commissario delegato, reperibili sul sito web www.regione.veneto.it, nell'apposita sezione "Sisma del maggio 2012", ove è anche allocato l'applicativo informatico predisposto dalla Struttura commissariale per l'inserimento delle domande da parte dei Comuni. Per stabilire la data di presentazione della domanda si terrà conto della data di ricezione della stessa presso il Comune competente.
2. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.
3. Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi la domanda è presentata dall'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo delegato in forma libera dagli stessi proprietari.
4. La domanda, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, oltre a contenere l'indicazione del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi, deve indicare:
 - a) i tecnici incaricati della progettazione, del coordinamento della sicurezza e del collaudo, dell'eventuale direzione dei lavori;
 - b) il nominativo dell'impresa incaricata di eseguire i lavori di ripristino;

³ Modifica introdotta dall'Ordinanza commissariale n. 17 del 25 settembre 2013. In precedenza il termine di presentazione delle domande di contributo era stato prorogato al 30 settembre 2013 dall'Ordinanza commissariale n. 10 del 22 luglio 2013.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- c) con riferimento ai lavori affidati successivamente alla data del 24 ottobre 2012, almeno due offerte acquisite da imprese al fine di garantire valutazioni comparative;
- d) l'istituto di credito prescelto dovrà essere incluso nell'elenco degli istituti di credito aderenti alla convenzione stipulata tra Cassa Depositi Prestiti e A.B.I., in applicazione di quanto previsto dal D.L. n. 95/2012;
- e) l'importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA;
- f) l'eventuale polizza assicurativa stipulata prima del verificarsi degli eccezionali eventi sismici del mese di maggio 2012 per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, documentando l'importo assicurato;
- g) la dichiarazione che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi dell'impresa esecutrice dei lavori, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori;
- h) nel caso di contributi di importo superiore a 150.000 Euro, la dichiarazione di assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"* e successive modificazioni, nonché l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, c. 3, del medesimo decreto;
- i) la dichiarazione di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 5-bis, c. 5 del D.L. n. 74/2012 anche inserendo nei contratti la clausola di tracciabilità e di trasmissione al Comune dei contratti stessi al fine di consentire l'acquisizione della documentazione antimafia, secondo le indicazioni fornite nelle Linee Guida antimafia di cui all'articolo 5-bis, c. 4 del citato decreto legge.

5. Alla domanda devono essere allegate:

- a) la perizia giurata del tecnico incaricato della progettazione attestante, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 74/2012, il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico, nonché l'inagibilità dell'edificio prevista dall'art. 4, c. 5 della presente Ordinanza;
- b) il progetto relativo agli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, redatto secondo le Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008, attestante inoltre il raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 4, c. 4 della presente Ordinanza;
- c) il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico, nonché di realizzazione delle finiture ammissibili, come indicate al precedente art. 5, c. 7, redatto sulla base del Prezziario della Regione del Veneto, pubblicato sul BURVET n. 65 del 14 agosto 2012, fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento all'analisi dei prezzi in analogia a quanto disposto dall'art. 32, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/2006, integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA;
- d) una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio;
- e) con riferimento ai lavori affidati successivamente alla data del 24 ottobre 2012, almeno due offerte acquisite da imprese al fine di garantire valutazioni comparative;
- f) l'indicazione dell'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

6. Per interventi di importo pari o superiore a 150.000 Euro l'impresa deve essere in possesso di



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i..

ART. 8

(ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI DI CONTRIBUTO RICONOSCIBILE)

1. L'istruttoria delle domande presentate viene svolta dal Comune competente entro 45 giorni dalla trasmissione delle stesse. L'istruttoria è finalizzata alla verifica documentale del possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Al Comune compete, inoltre, la verifica che gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione siano attuati in conformità alla vigente disciplina urbanistica.

2. Nel corso dell'istruttoria, per una sola volta ed entro 20 giorni dalla trasmissione della domanda di contributo, il Comune può richiedere i chiarimenti necessari e l'integrazione della documentazione presentata. Tale richiesta interrompe il termine di cui al c. 1 che riprende a decorrere, per intero, dalla data del ricevimento degli atti richiesti. Le integrazioni devono essere prodotte entro e non oltre 10 giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza dal contributo.

3. Entro 60 giorni dal termine di cui all'art. 7, c. 1 della presente Ordinanza, sulla base delle risultanze delle verifiche delle domande di contributo trasmesse dai Comuni alla Struttura commissariale, il Commissario delegato in relazione alla disponibilità economica di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012, come ripartita dall'art. 2, c. 1 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 e nel limite della consistenza finanziaria necessaria per concorrere anche alla copertura dei contributi da erogare a favore delle attività produttive, determina con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 1, c. 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.C.M. 8 febbraio 2013 le percentuali di contributo riconoscibile.

4. All'esito delle attività e delle valutazioni di cui al precedente comma, il Comune competente adotta, entro 30 giorni, specifico atto di determinazione del contributo ammissibile e notifica la relativa determinazione al soggetto richiedente, all'istituto di credito prescelto e al Commissario delegato.

5. Al fine di garantire la disponibilità di dati affidabili ed esaustivi necessari ad assicurare una corretta gestione e programmazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012 e di assicurare il monitoraggio sul rispetto della relativa autorizzazione di spesa, con successivi provvedimenti commissariali, previa condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disposte procedure di idoneo monitoraggio finanziario e procedurale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012.

ART. 9

(CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ED INIZIO DEI LAVORI)

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8, la presentazione della domanda completa dei documenti di cui all'art. 7 costituisce nei casi che ricorrono segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della L. n. 122/2010, nonché deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.

2. I lavori ammessi a contributo sono equiparati ad interventi di manutenzione straordinaria.

3. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs n. 42/2004 l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'autorizzazione della Direzione Regionale per i Beni



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Culturali e Paesaggistici. I termini per la concessione del contributo e per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla predetta autorizzazione.

4. Per gli edifici ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., entro 20 giorni dall'inizio dei lavori i soggetti interessati che non vi abbiano provveduto al momento della presentazione della domanda presentano al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 3, c. 6 del D.L. n. 74/2012.

5. Il Comune, entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda e acquisite le autorizzazioni di cui ai precedenti c. 3 e 4, convocando ove necessario apposita Conferenza di Servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e ne dà comunicazione al Commissario delegato per la determinazione di quanto previsto dall'art. 8, c. 3 della presente Ordinanza.

ART. 10

(OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO)

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di 2 anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione e di miglioramento sismico, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

2. La concessione dei contributi di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 è subordinata all'assunzione dell'impegno da parte del proprietario o dell'usufruttuario alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici. La concessione dei contributi di cui all'art. 3, c. 1, lett. c) del medesimo Protocollo è subordinata all'assunzione dell'impegno da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla stipula di un contratto di locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, c. 3 della L. n. 431/1998 per un periodo non inferiore a quattro anni, successivamente all'esecuzione dell'intervento di riparazione o ristrutturazione con miglioramento sismico o ricostruzione.

3. In pendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico rimangono sospesi i contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti e rimangono inalterati per i successivi 2 anni.

ART. 11

(ESECUZIONE DEI LAVORI)

1. I lavori devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo a pena di decadenza dallo stesso. La relativa comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere presentata al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato.

2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al c. 1 per non più di 12 mesi.

3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione accertato dal Comune non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

4. Qualora i lavori non vengano iniziati o ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei c. 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a 60 giorni.

ART. 12

(EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO)

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori e ai tecnici che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo e il coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art. 7, c. 5, lett. c) nei tempi e nei modi di seguito indicati:

- a) il 40% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune dello stato di avanzamento, asseverato dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi;
- b) il 60% a saldo del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, della dichiarazione di fine lavori asseverata dal direttore dei lavori ed approvata dal Comune, dal quale il Comune possa calcolare l'importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:
 - 1) attestazione di rispondenza dei lavori e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti e il raggiungimento dei requisiti di cui al precedente art. 4, c. 4;
 - 2) eventuale collaudo statico ai sensi delle NTC 08;
 - 3) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui al precedente art. 5;
 - 4) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture, che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli Organi di controllo;
 - 5) esito positivo del controllo effettuato sul progetto dalla Struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
 - 6) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
 - 7) DURC che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi;
 - 8) dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo, con ribasso non superiore al 20%;
 - 9) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.

2. Con riferimento alle modalità e alle varie fasi di erogazione del contributo di cui al precedente c. 1, il Comune competente adotta, sulla base di quanto previsto dall'art. 8, specifico atto di determinazione del contributo ammesso, notifica al soggetto richiedente la relativa determinazione, trasmette, anche con procedure informatiche, all'istituto di credito prescelto dal richiedente la



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

determinazione del riconoscimento del contributo e ne autorizza l'erogazione in relazione allo stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi.

3. Su richiesta del beneficiario l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della documentazione di cui al c. 1, lett. b).

4. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente c. 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione previa produzione della documentazione di cui al comma 1 lett. b), qualora:

- a) il pagamento parziale o totale dei lavori ritenuti ammissibili sia già stato effettuato anteriormente all'entrata in vigore della presente Ordinanza, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 13;
- b) l'istituto di credito abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo e abbia pertanto già eseguito pagamenti ai soggetti indicati al c. 1, fermo restando che in tal caso l'erogazione del contributo comporterà automaticamente l'estinzione totale o parziale del suddetto anticipo.

5. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al c. 1, lett. b) è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di cui all'art. 11, c. 1, salvo che tale data di ultimazione dei lavori sia anteriore all'entrata in vigore della presente Ordinanza.

6. L'istituto di credito dà comunicazione al Comune e al Commissario delegato delle avvenute erogazioni.

ART. 13

(INTERVENTI INIZIATI)

1. Nel caso di interventi iniziati prima della pubblicazione della presente Ordinanza, le spese sostenute dal richiedente antecedentemente all'inoltro al Comune della domanda di cui all'art. 7 possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dalla presente Ordinanza, purché:

- il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle NTC 08 e sia stata avanzata la domanda di contributo al Comune ai sensi dell'art. 3, c. 5 del D.L. n. 74/2012;
- i lavori siano stati eseguiti per le finalità stabilite all'art. 3;
- la domanda di contributo contenga le informazioni richieste all'art. 7;
- siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.

2. Nel caso di interventi realizzati ai sensi dell'art. 3, c. 5 del D.L. n. 74/2012 e conclusi prima della pubblicazione della presente Ordinanza, è possibile inoltrare al Comune la domanda di contributo ai sensi del precedente c. 1, nel rispetto delle procedure del citato D.L. n. 74/2012, integrando la perizia asseverata con l'attestazione della classificazione del danno accertato e i dati richiesti dalla scheda Aedes di cui al D.P.C.M. 5 maggio 2011, unitamente a documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a dimostrare il nesso di causalità tra gli eventi sismici del mese di maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.

3. Il Comune verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento iniziato prima della pubblicazione della presente Ordinanza, richiede, qualora necessario, l'integrazione della



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

documentazione già inviata e determina il contributo ammissibile, sulla base delle disposizioni di cui al precedente art. 8. Nel caso che il progetto sia sottoposto al controllo a campione di cui all'art. 14, l'ammissione a contributo è subordinata all'esito favorevole del controllo.

4. Agli interventi iniziati prima della pubblicazione della presente Ordinanza non si applicano le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese, nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all'art. 7.

5. L'istituto di credito, in presenza della determinazione comunale di contributo ammissibile e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un'unica soluzione l'importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti previsti all'art. 12, c. 1, lett. b). Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 12, c. 1.

6. Qualora il richiedente abbia già eseguito, in tutto o in parte, il pagamento dei lavori e delle prestazioni tecniche relative agli interventi iniziati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, l'istituto di credito provvede ad erogare il contributo direttamente secondo quanto disposto al precedente art. 12, c. 3.

ART. 14 (CONTROLLI)

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.

2. I progetti degli interventi di miglioramento sismico allegati alla domanda ai sensi dell'art. 7, c. 5, lett. b) sono sottoposti, nella percentuale minima del 10%, al controllo a campione da parte degli Uffici del Genio Civile competente per territorio.

3. L'istruttoria dei progetti selezionati ai sensi del precedente c. 2 viene svolta da parte degli Uffici del Genio Civile e successivamente il Dirigente competente provvede a concludere la procedura con l'indicazione circa l'ammissibilità a contributo della domanda, sulla base delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

4. Nel corso dell'istruttoria, per una sola volta ed entro 20 giorni dalla trasmissione dei progetti di cui al c. 2 da parte del Comune agli Uffici del Genio Civile competente, il Dirigente può richiedere i chiarimenti necessari e l'integrazione della documentazione presentata.

5. Al termine del controllo, il Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile competente trasmette al Commissario e al Comune competente puntuale resoconto delle verifiche effettuate al fine dell'adozione da parte del Comune del provvedimento di conferma definitiva del contributo, revoca totale o parziale del contributo medesimo.

ART. 15 (CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI)

I contributi di cui alla presente Ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo per l'autonoma sistemazione che potrà essere erogato fino al ripristino dell'agibilità.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

ART. 16

(ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI)

Sono esclusi dal contributo della presente Ordinanza gli immobili costruiti in totale violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17

(CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ)

La presente Ordinanza commissariale è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. *c-bis*) della L. 14 gennaio 1994, n. 20, successive modificazioni e integrazioni.

ART. 18

(PUBBLICAZIONE)

La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario delegato.

Il Commissario delegato
F.to Dott. Luca Zaia